

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

18 LUG. 2019

N. 11012 / 2.6

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

PSL 390

**Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 18 luglio 2019**

**Oggetto – Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco.  
Modifiche alla l.r. 52/2018**

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

## **Proposta di legge**

### **Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l. r. 52/2018**

#### Sommario

#### Preambolo

Art. 1 - Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018

Art. 2 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018

Art. 3 - Entrata in vigore

#### Preambolo

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende proseguire anche nell'anno 2019 gli interventi a favore delle associazioni pro loco già avviati con la l.r. 52/2018, in considerazione del positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge;
2. L'efficacia, sotto il profilo della semplificazione del procedimento, della procedura automatica prevista dalla l.r. 52/2018 induce a confermare anche per l'anno 2019 la scelta di tale procedura;
3. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di attuazione della legge rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Approva la presente legge**

#### Art. 1

**Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco) è inserito il seguente:

**“ Art. 2 bis  
Contributi per l'anno 2019**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum sull'esercizio finanziario 2019 sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l'anno 2019.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 2 e 3 e dell'articolo 2 secondo i termini di seguito indicati:
  - a) l'anno di cui al comma 2 dell'articolo 1 è il 2019;
  - b) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 è il 31 dicembre 2019;
  - c) il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 è il 31 dicembre 2020.”

## Art. 2

### Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:  
“1. bis Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2 bis pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.”

## Art. 3

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

## **Proposta di legge**

### **Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l. r. 52/2018**

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

A meno di un anno dall'approvazione della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco) il positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge induce il Consiglio regionale a proseguire anche nell'anno 2019 negli interventi a favore di tali associazioni.

Verificata quindi la disponibilità di risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione che possano essere destinate a tal fine con la presente proposta di legge si procede al rifinanziamento anche per l'anno 2019 delle disposizioni della citata l.r. 52/2018 mantenendo invariati i meccanismi di semplificazione in essa previsti che si caratterizzano per la concessione attraverso procedura automatica.

Si prevede pertanto di destinare l'importo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore delle associazioni pro loco operanti in Toscana alla data dell'entrata in vigore della presente legge che presentino domanda a seguito di pubblicazione di apposito bando.

La proposta prevede infine l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale così da non comprimere eccessivamente i tempi tecnici necessari all'espletamento della procedura per la sua attuazione.

La proposta di legge si compone di tre articoli il cui specifico contenuto si illustra qui di seguito

#### **Art. 1 Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018**

La norma introduce un articolo 2 bis nel corpo della vigente l.r. 52/2018 attraverso il quale si stabilisce che il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum sull'esercizio finanziario 2019 sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore delle associazioni pro loco operanti alla data dell'entrata in vigore della legge stessa anche per l'anno 2019.

Il comma 2 dell'articolo di cui trattasi aggiorna quindi i termini temporali della concessione, in particolare per quanto concerne l'anno di riferimento, il 2019, la data ultima entro la quale i contributi devono essere erogati, il 31 dicembre 2019, e quella entro cui i beneficiari devono presentare relazione consuntiva al Consiglio regionale, il 31 dicembre 2020.

#### **Art. 2 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018**

La disposizione introduce un comma 1 bis all'articolo 3 disponendo la corretta imputazione a bilancio dello stanziamento di euro 350.000,00 per l'erogazione dei contributi una tantum dell'anno 2019.

#### **Art. 3 Entrata in vigore**

La norma stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Proposta di legge d'iniziativa consiliare**

**Oggetto:**

**Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018**

**Soggetto proponente :**

Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

**Copertura finanziaria :**

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio.

**Tipologia della proposta di legge**

La proposta in esame prevede spese a carattere obbligatorio di natura corrente che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015).

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Consiglio regionale con la presente proposta di legge, a meno di un anno dall'approvazione della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco) e a seguito del positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti dalla citata legge, intende proseguire per il solo anno 2019 negli interventi a favore di tali associazioni.

Con la presente proposta di legge si procede al rifinanziamento anche per l'anno 2019 delle disposizioni della citata l.r. 52/2018 mantenendo invariati i meccanismi di semplificazione in essa previsti che si caratterizzano per la concessione attraverso procedura automatica. La copertura è prevista dalla disponibilità di risorse derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che possano essere destinate a tal fine.

Si prevede pertanto di destinare una tantum l'importo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore delle associazioni pro loco operanti in Toscana alla data dell'entrata in vigore della legge che presentino domanda a seguito di pubblicazione di apposito bando.

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge regionale pari ad euro 350.000,00 imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2020-2021 - esercizio 2019 - del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

### Metodologie di quantificazione utilizzate:

La legge in oggetto concerne l'erogazione del finanziamento una tantum per l'anno 2019 finalizzato a proseguire gli interventi a favore delle associazioni pro loco della Toscana, dato il positivo riscontro nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle stesse pro loco già beneficiarie dei contributi previsti dalla l.r. 52/20118. La quantificazione degli oneri deriva dalla disponibilità accertata nel bilancio del Consiglio regionale 2019/2021 per la sola annualità 2019.

### Copertura finanziaria:

Utilizzo delle risorse stanziare sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio.

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2019-2020-2021 per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione	20	0	0	
Programma	3	0	0	
Titolo	1	0	0	
Capitolo	10504	0	0	
Totale	350.000,00	0	0	350.000,00

### In allegato:

- estratto del bilancio finanziario aggiornato alle ultime variazioni di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 44 del 10 luglio 2019 che attesta la copertura per euro 350.000,00 alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che presenta una disponibilità complessiva di euro 4.220.429,93
- estratto bilancio gestionale aggiornato alle ultime variazioni di cui alla delibera Ufficio di Presidenza n. 72 del 18 luglio 2019 che attesta la copertura per euro 350.000,00 al capitolo n. 10504 "Fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale – Spese correnti" a fronte di una disponibilità complessiva di euro 1.300.000,00.

**Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)**

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE \_\_\_\_\_

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: "Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018". La proposta in esame prevede il rifinanziamento, anche per l'anno 2019, delle disposizioni della l.r. 52/2018 con la quale si destinava un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentassero progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni culturali e locali. Il rifinanziamento è pari ad euro 350.000,00.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO****1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI NO 

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---



In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **2.b, Presenza di selettività**

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non compilare il successivo punto 3.**

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale.

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---



---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predisporre la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Avv. Silvia Fantappiè

